



N. 35/55 Sent.

REPUBBLICA ITALIANA---IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 81/55 Reg.Gen.

Il Pretore del Mandamento di S. Agata di Puglia
nell'udienza del 25.6.1955 ha pronunziato la se-
guente sentenza nel procedimento penale N.81 del 1955

----- a carico di -----

- 1) Caprotti Ernesto Diomede fu Giuseppe, da Gombito,
di anni 69, res/te in Firenze.
- 2) Salmeri Carlo fu Antonio, da Gioiosa Marina, di
anni 59, res/te in Bari.
- 3) Corchia Luigi fu Liborio, da Ruggiano, di anni 41
res/te in Bari- tutti dom/ti in Bari in V.Piccinni 115-

----- i m p u t a t i -----

Il 1° del reato p.e p. dagli art. 8 Lg.3/3/1951 n.
178 ed 81 C.P. per avere, con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso, nella qualità di
Sovrintendente Generale Reggente il G.Magistero del
S.Ordine Capitolare di S;Umberto di Lorena e di Bar
e quale titolare del Priorato Autonomo Latino di Lin
gua Italiana dell'Ordine di S.Giovanni di Gerusalem
me, detto di Malta, giusta LL.PP. emesse dal G.Mae-
stro Princ. di Ligny-Luxembourg de Lascaris-Ventimi
glia Nicolas, Gen/le d'Armata, conferito a più perso
ne del territorio della Rep.Italiana, dal 27.5.1954
in poi, onorificenze cavalleresche dei due Ordini



anzi detti; -----

il 2° di concorso nel reato ascritto al 1°, per aver assunto ed espletato le funzioni di Delegato per le Puglie del Priorato Autonomo Latino dell'Ordine di S.Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta, e di G. Balli per le Puglie del S.Ordine Capitolare di S.Huberto di Lorena e di Bar, giusta LL.PP.del 27.5.1954 del G.Maestro mandatario Princ. di Ligny-Luxembourg de Mascaris-Ventimiglia e per aver indotto, come già avvenuto per il passato, Corchia Luigi fu Liborio ad accettare le onorificenze di Cavaliere di Grazia Magistrale del 1° Ordine e di Commendatore di Grazia del 2° (art. 110 ed 81 C.P. , 8 L. 3/3/1951 n.1781); il 3° del reato prep. dagli art. 78 L. 3/3/1951 n.178 per aver fatto uso nel territorio della Repubblica delle anzidette onorificenze a lui conferite dal Salmeri nella qualità riportata in rubrica, nonchè per essersi fregiato delle anzidette due onorificenze senza essere stato autorizzato a ciò con decreto dell'autorità competente. -----

In S.AGata di Puglia, il 30.3.1955.

Letti e discussi gli atti della causa.

Udito il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni con le quali ha chiesto assolversi gli imputati con formula piena.





Udito il difensore degli imputati e l'imputato presente che hanno avuto in ultimo la parola.

F A T T O


Con esposto del.....1955 veniva denunciato a questa giustizia che nel mese di1955 il Sig. Corchia Luigi faceva pubblico uso in S. Agata di Puglia, sulle proprie carte da visita e da lettera, delle onorificenze di Cavaliere di Grazia Magistrale dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta, e di Commendatore di Grazia del Sovrano Ordine Capitolare di S. Huberto di Lorena e di Bar, dichiarando di aver ottenuto il conferimento delle Medesime, su interessamento del conte Salmeri, dal marchese Ernesto Diomede Capretti, titolare del Priorato Autonomo Latino del primo Ordine, e Sovrintendente Generale Reggente il Gran Magistero del secondo, quale Mandatario del Gran Maestro di entrambi, S.A.R. il principe Nicola di Ligny-Luxembourg di Lascaris-Ventimiglia, Generale d'Armata, domiciliato a Parigi (6, rue des Princes, Boulogne sur Seine). Tali conferimenti avvenivano dopo l'entrata in vigore della legge 3. Marzo 1951, n. 178, che all'art. 8, 1° comma, fa divieto tassativo ed assoluto ad enti, associazioni e privati, di conferire con qualsiasi forma e denominazione, onorificenze, decorazioni e



distinzioni cavalleresche, ed al 2° e 4° comma all'in-
signito di fregiarsene, anche se tali onorificenze
gli siano state conferite prima dell'entrata in vigo-
re della legge stessa, o se il conferimento sia av-
venuto all'estero. Invece, la prima parte dell'art. 7
di tale legge prescrive l'autorizzazione del Presiden-
te della Repubblica, su proposta del Ministero per
gli affari esteri, per l'uso di onorificenze o distin-
zioni cavalleresche conferite da Stati esteri, e quin-
di non nazionali.

Risulta anche che il Caprotti, nella sua spiegata
qualità, aveva conferito in Italia e all'estero, pri-
ma che al Corchia Luigi, numerose altre onorificenze
dei predetti Ordini di San Giovanni di Gerusalemme,
detto di Malta e di S. Huberto di Lorena e di Bar,
cosicché, ravvisando in tale attività continuata i
reati di cui alla prima parte dell'art. 8 della legge
3 Marzo 1951, n. 178, denunciava a questa giustizia
il Caprotti ed il Salmeri per questa attività conti-
nuata di abusivo conferimento di onorificenze, ed il
Corchia Luigi per l'uso di detti titoli, in violazio-
ne della norma di cui al 1° capoverso del predetto
art. 8 della legge in parola.

Portati a giudizio per rispondere dei reati rubri-
cati, al dibattimento, celebratosi il 25 Giugno 1955,



compariva il Salmeri e rimanevano contumaci gli altri imputati. Il difensore di tutti gli imputati esibiva una quantità di documenti e di pubblicazioni intesi a dimostrare la legittimità del Priorato Autonomo Latino dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta e quella dell'Ordine Capitolare di S. Huberto di Lorena e di Bar; la sovranità del principe di Ligny-Lussemburgo, Gran Maestro di detti Ordini; la legittimità dei mandati da questi conferiti al Marchese Caprotti, anche mediante disposizioni statutarie nell'Ordine di S. Huberto che l'autorizzano a conferire a nome dell'Ordine e per conto di esso Mandante, e la legittimità delle funzioni esercitate dal conte Salmeri, in modo che tutti i conferimenti sono da considerarsi come fatti direttamente dal detto principe Gran Maestro, che gode prerogative sovrane, e che, quale Capo di nome e d'Arme della dinastia Ardenne-Lorena non può considerarsi un privato, mentre la prima parte dell'art. 8 della Legge in parola si limita a vietare i conferimenti cavalleresche a "enti, associazioni e privati".

Il difensore ha inoltre rilevato che mentre il divieto all'uso delle onorificenze cavalleresche stabilito dal primo capoverso dello stesso art. 8 della legge



ge speciale, è limitato a quelle conferite da "enti; associazioni e privati", l'autorizzazione del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, prescritta dalla prima parte dell'art. 7 di questa legge, è limitata all'uso delle onorificenze cavalleresche conferite da Sovrani regnanti o da Stati esteri, i di cui rapporti con cittadini Italiani erano controllati anche in base all'art. 80 dello Statuto Albertino, in cui, come nella legge attuale, non si fa menzione di sovrani spodestati, senza territorio, evidentemente perchè non esiste un motivo politico che interessi lo Stato Italiano a curarsi dei loro conferimenti che non riguardano le esigenze politiche o prudenziali del dicastero degli Esteri, il di cui Ministro ha rapporti soltanto con sovrani regnanti, ed è escluso che possa occuparsi di quelli spodestati o pretendenti.

Particolarmente poi per l'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta, lo stesso difensore ha rimarcato che in base al 4° comma dell'art. 7 sempre della stessa legge, nulla è innovato alle norme precedenti relative a questo Ordine, e quindi nessun divieto nè prescrizione possono sussistere, anche indipendentemente dai diritti sovrani del conferente, su qualsiasi sua branca, comunque classifi



cata o denominata.

D I R I T T O

Una prima questione che il decedente ritiene di prospettarsi d'ufficio è quella della competenza per territorio.

Nessun dubbio che la incriminata attività del Caprotti e del Salmeri; in nome e conto del detto principe di Ligny-Lussemburgo, dal 27.5.1954 ad oggi, si è svolta non soltanto qui, dove ne ha fatto pubblico uso il Corchia, ma in varie province d' Italia, ed anche all'estero, avendo ammesso gli stessi imputati, il Salmeri, all'udienza ed il Caprotti nel suo memoriale, che furono conferite, prima che al Corchia stesso, numerose onorificenze ad altre persone che ne risultano oggi insignite. Ed è per questo che al Caprotti e al Salmeri è stata contestata la continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. - Ma poiché l'ultimo conferimento è qui avvenuto, dove il Corchia ne ha fatto uso, valendosi ripetutamente dei detti titoli nei suoi rapporti di affari in questa città, e perciò nella giurisdizione di questo Pretore, l'ultimo episodio determina la competenza territoriale ai sensi dell'art. 39 capoverso cpp.

Lo stesso difensore ha esibito il decreto 25 Agosto 1952 del Mandante Principe di Ligny-Luxembourg relativo relativo alla riassunzione per sé e per la sua



dinastia del Sovrano Ordine Capitolare di S. Huberto di Lorena e di Bar ed al mandato al Caprotti; le nuove costituzioni del medesimo Ordine promulgate da esso mandante e Gran Maestro in data 20 Marzo 1954, conferenti al Caprotti lo stesso mandato di conferire al nome dell'Ordine ed in sua vece e conto titoli nobiliari e onorificenze cavalleresche, e le Lettere Patenti in data 1° Marzo 1954, con le quali, nella sua qualità di Gran Maestro dei Priorati Liberi e Autonomi dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta, ricostituì il Priorato Autonomo Latino di Lingua Italiana: del medesimo Ordine, e nominò titolare con la qualifica di Priore lo stesso Caprotti, " con facoltà di stabilire o di trasferire la sede del Priorato dove prederà più opportuno in territorio latino, e di formulare regolamenti per il suo funzionamento e nominare Luogotenenze o creare Comanderie, ecc. ecc;".

Del resto, che il Caprotti e il Salmeri abbiano sempre agito in nome e conto del Gran Maestro principe Nicola di Igny-Lussemburgo, risulta particolarmente dai brevetti delle onorificenze conferite, che portano tutti la Sua intestazione e sono datati da Parigi. Avendo perciò il marchese Caprotti e il Conte Salmeri agito quali mandatari ed in nome e conto del principe





Nicola di Ligny-Lussemburgo di Lascaris-Ventimiglia,
 l'unico quesito da risolvere ai fini dell'accertamen-
 to della responsabilità dei giudicabili, è quello
 di stabilire, attraverso i dati storici la prova do-
 cumentale esibita, se questo principe Nicola di Ligny-
 Lussemburgo abbia prerogative tali da farlo conside-
 rare un principe sovrano, o se si tratti di un sem-
 plice privato.

Nel primo caso, infatti, come ha già deciso il Pre-
 tore di Bari con sentenza 19 Aprile 1952, n.1472 R.G.
 nella causa penale contro Mazzola Epifanio e il prin-
 cipe Pietro Amoroso d'Aragona, saremo al di fuori
 dell'ipotesi dell'art. 8 della legge speciale, ed
 i conferimenti risulterebbero legittimi. Va perciò
 esaminato se al principe mandante spettino tali pre-
 rogative alla luce dei documenti esibiti e dei rilie-
 vi storici ed araldici che il decidente ha tratto
 dalle opere più note e più autorevoli pubblicate in
 materia, ed in particolare:

- TIRES ANCIENS CONCERNANT LA MAISON DE LUXEMBOURG, Paris,
 1617;- L'ARBRE GENEALOGIQUE de la BRANCHE de FLANDRES,
 1683;- CODEX BALDUIN;
 RENN, Das erste Grafenhaus von Luxembourg;
 LA LEGENDE DE MILUSINE et la MAISON DE LUXEMBOURG;
 LEFORT A., La Maison Souveraine de Luxembourg, Reims,

1902;-

KAUDAKOV, LA dernière branche de la Dynastie de Luxembourg, Prague, 1915; -

BARON M. KOSSINSKI, Les contes de Luxembourg, Paris 1939.

Dall'esame delle su. indicate pubblicazioni risulta comprovato che al principe Nicola di Ligny-Lussemburgo di Lascaris-Ventimiglia attribuiscono prerogative sovrane tre dinastie: quella paterna, quale unico successore di un ramo della dinastia imperiale dei Lascaris (Ventimiglia); quella materna quale unico successore dell'intera dinastia Ardenne-Lorena, e quella dei conti di Brienne, che si incorpora in quella materna col matrimonio dell'ultima supersite Margherita d'ENGHIEN e di Fiandra Principessa di Cipro di Gerusalemme, Duchessa ereditaria d'Atene, contessa di Brienne, di Conversano, di Ramerù, di Beaudemont e di Roussy, che sposò Giovanni di Ligny-Luxembourg al quale apportò le sue contee e Baronie, e i suoi diritti ereditari sul ducato di Atene e sul regno di Cipro e di Gerusalemme. Il suo Antenato Carlo di Ligny-Lussemburgo, Maresciallo di Campo, dopo la morte senza discendenti di suo zio, che pure si chiamava Carlo, per riconoscimento del Parlamento di Tolosa nel 1661, e del Gran Consiglio dei Pari



di Francia nel 1663, divenne il Capo del nome e delle Armi della dinastia Ardenne-Lorena.

Il Tribunale Civile di Pietroburgo, con sua decisione del 17 Dicembre 1899, assegnò al principe Nicola di Ligny-Lussemburgo la Commanderia russa di Starolesié dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto di Malta, riconoscendolo quale unico legittimo discendente della dinastia Ardenne-Lorena, alla quale l'Ordine deve la sua esistenza, e di conformità ad un patto di famiglia registrato a Parigi il 30 Aprile 1911, col n. 4273, gli fu riconosciuto di portare nome di Ligny-Lussemburgo di Lascaris-Ventimiglia, coi titoli ereditari di tutti i menzionati e non menzionati suoi antenati, nonchè la qualità di Capo della Casa Reale di Cipro e di Gerusalemme col trattamento di Maestà, e di Capo di nome ed'Arme della dinastia Ardenne-Lorena.

Egli è Generale d'Armata e possiede numerosissime decorazioni militari conferitagli da vari Stati.

L'origine dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme detto ora anche di Malta, è generalmente nota. Nel 1101 istituì in Inghilterra il primo Gran Priorato, che continua tuttora a conferire sotto la sovranità di S.M. la Regina. Assunse la definizione di "Lingua Iglese", come anche gli altri Priorati di successiva




istituzione in altri Stati assunsero quella di "Lingua" del rispettivo Paese. ALLA riforma del 1540 divenne autonomo ma quando non era nominato dal Re di Gerusalemme, il Priore partecipava, insieme agli altri, alla nomina del Gran Maestro.

Nel 1113 Baldovino di Verdun, della dinastia Ardenne di Lorena, Re di Gerusalemme successo a Goffredo di Buglione, nominò Frà Gerardo primo Bali dell'Ordine, e nel 1120 il Re Baldovino II° nominò il primo Maestro nella persona di Raimondo Dupuy.

Nel 1164 il Re Waldemaro I° di Danimarca, detto il Grande, fondò il Gran Priorato di Antvoroek, che continua sempre a conferire con sede a Copenhagen. Con la riforma Luterana nel 1525 divenne pure autonomo.


Nel 1177 il Re Baldovino IV° elevò la carica di Maestro in quella di Gran Maestro, nominando Ruggero del Moulins. Ma nel 1187 i saraceni si impadronirono di Gerusalemme, e dopo varie peregrinazioni, sempre battuto dai turchi, Enrico, Re di Cipro e di Gerusalemme, lo trasferì a Limisso, nel regno di Cipro, dalla cui sede l'Ordine, nel 1250, Gran Maestro Guglielmo di Chhateauneuf, istituì il "Priorato di Chateaufort" in Provenza, che continua a conferire sotto l'autorità del predetto Principe Nicola di Ligny-Lussemburgo di Lascaris-Ventimiglia.



"
Sempre sotto la protezione della dinastia Ardenne-
Lorena, nel 1309 fu trasferito nell'isola di Rodi,
e nel 1523 fu nuovamente scacciato dai turchi. Nel
1315 i Visconti di Béon, della dinastia stessa, ave-
vano istituito il Gran Priorato di Tolosa, conferma-
to poi nel 1675 nel possesso ereditario in perpetuo
dai discendenti dei Visconti stessi, attualmente
rappresentati anche loro dal predetto principe Nicola
di Ligny-Lussemburgo, che è anche Priore Onorario
di Danimarca, e, come detto, titolare dell'accennata
Comanderia russa di Starosselié.

Nel 1530 l'Imperatore CARLO QUINTO, pure della
dinastia Ardenne-Lorena, stabilì l'Ordine nell'isola
di Malta, che i turchi avevano scacciato da Rodi
nel 1523, e l'Ordine istituì poi vari altri Priorati
in Europa e nell'Isola di Portorico.

Nel 1798 Napoleone scacciò l'Ordine da Malta che
si rifugiò a Trieste e il suo Gran Maestro conte
Hompech abdicò subito dopo a favore dello Zar Paolo
I^o, riconosciuto poi dai Cavalieri e dal Papa il
27 Ottobre 1798. Paolo I^o morì nel 1801, dopo di ché
dato che i Priorati divenuti quasi tutti autonomi
ognuno operava per conto proprio, più nessuno si cu-
rò di convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo
Gran Maestro.



Il 12 Giugno 1888 il Pontefice Leone XIII restaurò una branca dell'Ordine come "religione", con sede in Roma, dove però aveva perduta la sovranità territoriale fino al 1870. I vari Priorati indipendenti dalla Santa Sede, pur riconoscendo che la vita, l'autonomia e la sovranità dell'Ordine, da Goffredo di Buglione a Carlo Quinto, erano dovute alla dinastia Ardenne-Lorena, si considerarono estranei all'istituzione papale, trattandosi specificatamente della sola materia religiosa. Ma nonostante ciò, questa branca si sviluppò anche con conferimenti cavallereschi.

Sorsero malumeri che poi, per varie ragioni, si estesero anche ad una parte degli insigniti dalla medesima, che si acuirono dopo la recente morte del suo ultimo Gran Maestro, Principe Ludovico Chigi Albani, al punto da determinare un intervento diretto dell'attuale Pontefice, che, con suo Chirografo del 10 Dicembre 1951 costituì un Tribunale Cardinalizio, il quale, con sentenza del 24 Gennaio 1953, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Vaticano "Acta Apostolicae Sedis", n.15 del 30 Novembre 1953, pronunciò il seguente giudizio:

1°) che i poteri e le prerogative dell'Ordine non sono quelle proprie degli enti sovrani, e quindi

non è indipendente;

2°) che l'Ordine è una religione e più precisamente un Ordine Religioso;

3°) che l'Ordine dipendente dalla Santa Sede e, in particolare, come ordine religioso, dalla Sacra Congregazione dei Religiosi, e gli insi- gniti dipendono dall'Ordine e per esso dalla Santa Sede.

Evidentemente il Tribunale Cardinalizio ha inteso trattare soltanto della nuova istituzione papale e non dell'antico Ordine rappresentato dai vari Priorati, i quali invece, dopo di ciò, decisero di procedere alla nomina del nuovo Gran Maestro, ed in data 6 Febbraio 1954 elessero a tale dignità il menzionato Principe Nicola di Ligny-Lussemburgo di Lasca- ris-Ventimiglia, dell'antica dinastia Ardenne-Lorena. Egli, come suo primo atto, con le menzionate Lettere Patenti del 1° Marzo 1954, istituì il "Priorato Autonomo Latino di Lingua Italiana".


Sempre equivocando tra la branca papale religio- sa e l'antico Ordine autentico, numerosi Autori sono subito inserti a difendere l'autonomia e la sovra- nità dell'Ordine, indipendente dal territorio, con- trastate dalla Santa Sede, come dalla recentissima pubblicazione (di cui ???riportate con il seguente



estratto (le citazioni bibliografiche e di dottrina) del
Dott. Mario COSTARELLA (Foro ital. 1954, IV°, 239),
sotto il titolo "Un interessante documento del 1792
sugli Statuti del Sovrano Militare Ordine di Malta"
riprodotto da uno studio di P.A. D'AVACK " La figura
giuridica dell'Ordine di Malta sulla base del recente
giudicato pontificio e le sue conseguenze nel campo
del diritto".

Omissis.
"Il volume, intitolato "Lezioni sugli Statuti
del Sagr'Ordine Gerosolomitano nell'Università
degli Studi di Malta per l'anno 1792", è opera del
Sacerdote e Commendatore dell'Ordine Frà Antonio Mi
callef, professore di diritto civile nell'Università
degli Studi di La Valletta, fondata dal Gran Maestro
Emanuele Pinto nel 1771, ampliata e organizzata dal
Gran Maestro Emanuele di Rohan (1775-1797)."

Omissis.
" " Ma un Re senza regno è , un Sovrano senza ter
ritorio vi sarà qualcuno che non lo crederà possibi
le. Grozio da due qualità di oggetti alla sovranità,
primario e secondario: il primario sono gli uomini
uniti nella società civile, soggetti al mero e misto
imperio di chi scelsero per comandarli; il secondario
è il territorio, nel quale risiede il popolo. Mesè



- dice il celebre Autore - era vero ed effettivo mo-
marca del popolo ebreo, quando andava ramingo"

- "E' sorprendente la viva attualità di questa tesi
giuridica che, esposta nel 1792, altro non rappre-
senta se non quella che la prevalente dottrina in
campo di diritto internazionale sostiene anche nei
confronti del nostro Ordine.

È Infatti la maggiore e più autorevole parte degli
Autori, come riconobbe prima del 1929 alla S.Sede,
così ha riconosciuto e riconosce tuttora all'Ordine
di Malta la piena sovranità, indipendentemente da un
territorio e da un complesso di sudditi, giacchè
il moderno orientamento del diritto internazionale
considera relazioni fra soggetti di diritto interna-
zionale quelle che nel campo internazionale ciascun
membro della comunità intrattiene con gli altri com-
partecipi su un piano di perfetta uguaglianza (par
inter pares).



- L'Ordine Capitolare di S.Huberto di Lorena e di
Bar fu fondato il 31 maggio 1416 da Sua Eminenza
il Principe Cardinale Luigi, Duca di Bar, della
dinastia Ardenne-Lorena, e il 23 aprile 1423 fu de-
cretato perpetuo e posto sotto la protezione di S.
Huberto, Apostolo delle Ardenne e Vescovo di Mestri-
cht e di Liegi. E' sovrano fino all'origine perchè

fu fondata come milizia.

L'Ordine raggiunse rapidamente grande splendore; e più ancora dopo che i Ducati di Lorena e di Bar furono ceduti alla Francia. Inatti i Re Luigi XIV, Luigi XV e Luigi XVI assunsero anch'Essi il Patronato, ed accordaron all'Ordine e ai suoi Cavalieri grandi privilegi. Luigi XV, con sue Lettere Patenti del 1738 elevò tutti i Cavalieri alla nobiltà, pareggiandoli ad essa anche in tutti i privilegi di Corte.

Durante la rivoluzione Francese l'Ordine fu trasferito a Francoforte e nel 1815 ripristinò una sede in Francia. Luigi XVIII, con sue Lettere Patenti del Marzo 1816, gli dette un nuovo Statuto. Nel 1830 tutti gli Ordini furono espulsi dalla Francia, ma questo operava già anche dalla Germania e dal Belgio.

Il 27 Maggio 1939 si riunì in Bruxelles un Comitato Internazionale riattivatore che approvò un nuovo Statuto più consono ai tempi; affidò la reggenza dell'Ordine al Marchese Diomede Caprotti di Milano, e ritenendo estinta la dinastia fondatrice, nominò Gran Mestro il Granduca di Lituania Principe Pietro Galitzine, apolide, residente a Bruxelles.

Il Tribunale di Firenze, giudicando sull'attività svolta prima del Settembre 1948, con sentenza 29 Aprile 1952 non riconobbe nè al Comitato riattivato



re, nè al Granduca di Lituania, il diritto di conti-
nuare un Ordine appartenente ad altra dinastia. Con-
siderò quindi quello riattivato come una semplice
associazione fondata a Bruxelles il 27 Maggio 1939,
sebbene nessuno avesse reclamato la pertinenza del
l'Ordine.

Tale giudicato fu annullato dalla Corte di Cassa-
zione con sentenza 13 Ottobre 1954, indipendentemen-
te però dal fatto che il legittimo erede del fondatore
dell'Ordine, Principe Nicola di Ligny-Lussemburgo
di Lascaris - Ventimiglia, Re titolare di Cipro e
di Gerusalemme, della dinastia Ardenne-Lorena, resi-
dente a Prigi, dopo la sentenza del tribunale di Fi-
renze, in data 25 Agosto 1952 aveva già emesso il
menzionato decreto di riassunzione di autorità, per
Sè e per la Sua dinastia, di Protettore Gran Maestro
dell'Ordine, promulgando provvisoriamente le Costitu-
zioni in Vigore, e conservando al Sovrintendente
Generale Caprotti le sue cariche e la reggenza del
Gran Magistero, con tutte le facoltà attribuitegli
dalle costituzioni stesse, specificanti anche quella
di fare in qualsiasi Stato, al nome dell'Ordine ed
in di Lui vece, conferimenti di onorificenze caval-
leresche e di titoli nobiliari.


In data 20 Marzo 1954 lo stesso legittimo Gran



Maestro emetteva e promulgava nuove costituzioni precisanti l'appartenza dell'Ordine alla dinastia Ardenne - Lorena e confermanti il detto mandato generale all'imputato Caprotti, con facoltà di accordare privilegi speciali agli altri dignitari di qualsiasi Stato.

Per evitare confusioni con conferimenti " da parte di enti, associazioni e privati", non ammessi dalla legge speciale, in tali nuove costituzioni è stato inoltre stabilito che i BREVI di conferimento debbano contenere nella loro intestazione anche il nome della dinastia cui l'Ordine appartiene, e che gli insigniti che possiedono un vecchio Breve mancante di questa precisazione, e non provvedano a farselo sostituire, cesseranno di far parte dell'Ordine e quindi del diritto di usare del titolo cavalleresco, diritto che per costante giurisprudenza internazionale può essere dato soltanto dal Gran Maestro dell'Ordine.

Fermi questi dati, sia per la storia dinastica del Principe Nicola di Igny - Lussemburgo di Lascauris-Ventimiglia, sia per la storia e le vicende degli Ordini di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta e di S. Huberto di Lorena e di Bar, rimane da



esaminare in che cosa consista la sovranità del mandante cui la difesa fa appello.

Lasciando da parte tutte le varie teorie sull'argomento, che nei vari secoli hanno occupato le menti dei costituzionalisti, perchè monche e unilaterali, il giudicante ritiene, in conformità di autorevole dottrina (Giovanni Battista Ugo - Digesto Italiano, Torino, 1923); che la sovranità, oltre allo Stato, può avere per soggetto anche una persona fisica od uomini che hanno una potestà sovrana, benchè privi di potestà territoriale.



Senza dilungarsi sull'origine e l'essenza della sovranità, che il grande Bousset voleva di origine divina, va rilevato che la teoria del diritto divino si è successivamente trasformata in quella; del legittimismo, per il quale il sovrano spodestato resta sempre sovrano; non sarà più sovrano regnante, sarà solo un sovrano pretendente, ma pur sempre sovrano.

Sfrondata dalle estreme conseguenze cui vorrebbero condurla alcuni suoi sostenitori, e intesa come diritto di pretesa che nel sovrano ex regnante resta, anzi inerisce in lui jure sanguinis e per diritto nativo in perpetuo, la teoria del legittimismo è perfettamente accettabile e soddisfa le esigenze dei giuristi e le coscienze dei popoli, anche in questo

secolo così dinamico nel campo politico e rappresentativo.

E' indiscusso che la sovranità comprende l'esercizio di quattro diritti fondamentali: il jus imperii, cioè il diritto di comando; jus gladii, cioè il diritto di imporre l'obbedienza al comando; il jus maiestatis, cioè il diritto di essere onorato, rispettato e protetto, ed il jus honorum, cioè il diritto di premiare ed onorare il merito e la virtù.

Allorquando il Sovrano, scrive l'Hobbes, perde il territorio sul quale esercita il jus imperii ed il jus gladii, non perde i diritti sovrani. Conserva in pectore et in potentia i due cennati diritti, il cui esercizio effettivo è praticamente sospeso, restandone solo la pretesa, da cui il titolo di pretendente, ma conserva, efficaci sempre, il jus maiestatis ed il jus honorum, perchè il Sovrano resta sempre fons honorum, cioè conserva il titolo ad essere onorato, rispettato e protetto, secondo le leggi internazionali, ed il diritto a conferire titoli nobiliari ed eventuali onorificenze in Ordini cavallereschi appartenenti alla Sua Casa, senza per questo offendere i diritti dello Stato che lo ospita e del quale eventualmente sia divenuto cittadino, come hanno riconosciuto e confermato giuristi autorevoli di



ogni Paese.

Senza parlare del Savaron, del Gaufredus, dell'Onorato di S. Maria, ecc., che concordano tutti col pensiero del giudicante, il Prof. Gorino-Causa dell'Università di Torino scrive in proposito: "Le onorificenze possono essere conferite anche da chi non gode più in atto della sovranità territoriale. Il Sovrano spodestato conserva la collazione dei suoi ordini gentilizii, mentre perde il Gran Magistero di quelli della Corona, facenti parte del patrimonio araldico dello Stato". Ed il dotto Prof. Bescapè dell'Università del Sacro Cuore di Milano, afferma: "Di più, la famiglia principesca già sovrana, mantiene il suo carattere dinastico, ed il suo Capo conserva il titolo e gli attributi dell'ultimo Sovrano spodestato, col nome di pretendente. Non si tratta di una famiglia principesca privata, ma sempre di una antica dinastia, i cui discendenti diretti conservano il jus honorum".


Ora, chi risulta essere non solo il legittimo discendente di una famiglia ex sovrana, ma il Capo di nome e d'Arme della stessa, cioè il pretendente, come nel caso del principe Ligny-Lussemburgo di Lascaris-Ventimiglia, che gode perciò jure sanguinis del jus majestatis e del jus honorum, come già innanzi si è



rilevato, non può ritenersi un privato, sibbene il legittimo rappresentante di una antica dinastia imperiale, con tutti gli attributi e prerogative a tale dignità inerenti.

Se quella esposta, come è ritenuto dalla dottrina più autorevole e più generalmente accolta (cfr. SAN-
TI ROMANO, Dritto Costituzionale, Padova, Cedam, 1932;
PIETRO CHIMIENTI, Dritto Costituzionale, Torino, U.
T.E.T., 1933; ORESTE RANNELLETTI, Istituzioni di Di-
ritto Pubblico, Padova, Cedam, 1934; VINCENZO CORSI-
NI, la Giurisdizione, Milano, Giuffrè, 1936), è l'es-
senza della sovranità, è evidente che nel suo concet-
to non entra, come già innanzi si è accennato, l'ele-
mento territoriale. Il territorio può essere sog-
getto di sovranità in quanto la potestà sovrana può
esercitarsi su di esso, ma appunto perchè sottoposto
a questo potere, non può essere in potere stesso.
Certo, perchè la sovranità sia reale e non soltanto
esistente in astratto, occorre che possa esplicarsi,
ma non è necessario che il potere sovrano si eserci-
ti nei confronti di un territorio. Può esercitarsi
e si esercita anche in confronto di individui sog-
getti a questo potere, non in rapporto alla loro po-
sizione in un determinato territorio, ma in forza
di un vincolo giurato che li sottopone al potere





stesso; può ancora esercitarsi in confronto di altre
sovranità nei rapporti internazionali. Ma queste so-
no manifestazioni esteriori della sovranità, non
attributive nè costitutive di questa: esse rappre-
sentano l'esercizio effettivo della sovranità, la
presuppongono e ne riprovano l'esistenza, la quale
però è già perfetta prima dell'esercizio, ed indipen-
dentemente da questo.

Alla stregua di queste considerazioni deve esclu-
dersi che le onorificenze del Priorato Autonomo Lati-
no dell'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme detto
di Malta, e quello dell'Ordine Capitolare di S. Huber-
to di Lorena e di Bar, conferite direttamente o in
nome e conto del Principe Nicola di Ligny-Lussembur-
go di Lascaris-Ventimiglia, erede di tutti i diritti
sovrani dei fondatori e delle Sue dinastie, possano
considerarsi onorificenze concesse da un privato.

Nè, rileva, che per la concessione delle onorifi-
cenze stesse sia stata pagata una tassa, secondo le
tariffe degli Ordini, perchè ciò viene praticato an-
che da ordini equestri e religiosi riconosciuti, sen-
za che ciò costituisca illecito penale, come non lo
costituisce l'attività del Caprotti e del Salmeri,
perchè hanno agito unicamente come mandatari di esso



Principe Nicola di Igny-Lussemburgo.

E' pertanto superfluo considerare che particolarmente per l'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme detto di Malta, nessun divieto è imposto dalla Legge 3. Marzo 1951, n. 178, e che i conferimenti di entrambi anche se firmati da un mandatario, risultano tutti datati da Parigi, dove il Principe conferente risiede, non essendo cittadino italiano, e dove non esistono leggi proibitive, ma quand'anche si trattasse di una attività considerata illecita nel Paese straniero in cui venisse commessa, ed in questo caso in Francia dove i conferimenti stessi vengono datati, non potrebbe mai intervenire la legge italiana anche se il mandatario firmante il corpo di reato è cittadino italiano.

Escluso dunque che le onorificenze siano state conferite da un privato (ente associazione o privato), a cui l'art. 8 prima parte della suddetta legge fa espresso divieto, siamo al di fuori dalle disposizioni del medesimo anche se i conferimenti stessi venissero datati ed eseguiti dal territorio della Repubblica Italiana, e tanto il Caprotti Ernesto Diomede, quanto il Salmeri Carmelo, DEBBONO ESSERE ASSOLTI PERCHE' I FATTI CONTINUATIVI DA LORO COMMESSI NON COSTITUISCONO REATO.

Conseguentemente anche l'uso di quelle onorificen-
ze ad opera del Sig. Corchia Luigi non costituisce il
fatto previsto e punito dal primo capoverso del pre-
detto art. 8 della citata legge, nè quello previsto
e punito dalla prima parte dell'art. 7 della legge
stessa.

P.O.M.

IL PRETORE

Letti ed applicati gli articoli di legge,

assolve

gli imputati dai reati loro ascritti perchè il fatto
non costituisce reato.

S.A.P., il 25/6/1955.

IL CANCELLIERE

IL PRETORE

F/to: illegibile

F/to: illegibile

Annotazione: vistata dal P.M. di Foggia il 23.7.1955.

N' copia conforme all'originale esistente nella

Cancelleria della Pretura di Accadia, si rilascia

a richiesta del Duca Cav. Prof. Don Giuseppe L. S. Lucillo

Accadia, li 18 APR. 1955



IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Pietro Ciancipoli)